

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO (ART. 25 e 28 DELLE NTA DEL PTC - DGR 31.10.2014, N. X/2581 - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE)

Art.1. (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, reca le disposizioni per la disciplina delle fruizioni e per l'uso dei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri nel Parco regionale di Montevicchia e Valle del Curone, in attuazione degli articoli 25 e 28 delle NTA del PTC (DGR 31.10.2014 - n. X/2581 - Approvazione della variante generale al Piano Territoriale).
2. Le disposizioni del regolamento si applicano a tutto il territorio del Parco ad eccezione che nelle zone di iniziativa comunale orientata, se non diversamente disposto dalle specifiche disposizioni.
3. Il presente Regolamento prevale su eventuali contrastanti norme dei regolamenti comunali.
4. La fruizione di Casa del Soldato, delle sue pertinenze e del parcheggio è disciplinata dal regolamento approvato con delibera del Consiglio di Gestione 26 dell'08.04.2013

Art.2. (Limiti al transito delle biciclette e cavalli)

1. Il transito di biciclette e cavalli non deve costituire pericolo per la pubblica incolumità, danno al patrimonio pubblico o privato o all'ambiente naturale; i cavalli devono essere condotti esclusivamente al passo, le biciclette devono essere condotte a velocità moderata ed adeguata al contesto, rispettando il movimento dei pedoni, ai quali deve sempre essere riconosciuta la precedenza.
2. L'Ente parco, con atto del Consiglio di Gestione, individua i percorsi sui quali è vietato il transito di biciclette e cavalli e provvede a darne comunicazione tramite apposita segnaletica. L'individuazione dei sentieri è oggetto di periodica revisione da parte del Consiglio di Gestione.
3. E' sempre vietato il transito di biciclette e cavalli nei boschi, nei prati e nei fondi con colture in atto.
4. E' vietato il transito di biciclette e cavalli fra il tramonto e l'alba nella zona di tutela forestale ed ambientale ad eccezione che lungo la strada provinciale "panoramica" SP 68.
5. Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco possono, in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato di cavalli o biciclette dal Parco o da zone di esso.
6. In ogni caso l'ingresso nel Parco o la percorrenza di percorsi nel Parco viene effettuato a rischio e pericolo dell'utente, che se ne assume la responsabilità consapevole che la sentieristica non è una pista ciclabile o carrozzabile.

Art.3. (Cura dei percorsi e degli allestimenti)

1. I tracciati oggetto di segnalazione e gestiti dall'Ente Parco e tutti i sentieri pedonali devono essere percorsi avendo cura di non arrecare danno alla vegetazione, alla fauna, alle coltivazioni, ai manufatti ed agli allestimenti posizionati per la regolamentazione dei transiti o per la sosta.
2. Il danneggiamento ai sentieri, agli allestimenti, alla fauna, alla vegetazione, ai manufatti presenti lungo i tracciati comporta in capo ai trasgressori, oltre che l'obbligo del risarcimento del danno, anche l'applicazione delle sanzioni previste dalla l.r.86/83.

Art.4. (Conduzione dei cani)

1. All'interno del Parco i cani devono essere sempre condotti al guinzaglio.
2. Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento del cane, ovvero disporre l'uso della museruola.
3. E' consentito addestrare i cani da caccia esclusivamente nelle aree autorizzate all'attività venatoria secondo quanto previsto dall'art.21 della L.R. n. 26 del 16 agosto 1993 e dal capo II del Regolamento Regionale n. 16 del 4 agosto 2003.

4. E' vietato l'addestramento dei cani da difesa o guardia al di fuori dei campi autorizzati dall'Ente Parco.

Art.5. (Disposizioni relative alla produzione di rumori e luci nell'ambiente naturale e nel territorio agro-forestale)

1. L'eventuale posizionamento di fonti di luce temporanee in ambiente esterno deve rispettare le disposizioni previste per le fonti fisse e nel rispetto delle vigenti normative in tema di inquinamento luminoso: l'installazione di fonti di luce esterne agli edifici è in ogni caso ammessa a condizione che queste siano dirette verso il basso e solo nelle immediate adiacenze delle residenze, delle strutture ricettive e della ristorazione e dei centri aziendali delle aziende agricole;
2. La produzione di suoni in ambienti esterni con l'uso di amplificatori non è ammessa nella Zona di tutela forestale ed ambientale; nel rimanente territorio è ammessa, fino al tramonto, solo in adiacenza a fabbricati agricoli e residenze, e previa comunicazione all'Ente Parco.
3. E' vietato l'uso delle percussioni, anche acustiche.
4. L'utilizzo di soluzioni finalizzato all'allontanamento dell'avifauna dalle coltivazioni che comportano la produzione di rumore ("cannoncini") è soggetto a comunicazione all'Ente Parco.
5. Le disposizioni del presente articolo ai commi da 1 a 4 non si applicano nella zona di interesse paesaggistico del colle di Montevecchia, oltre che nella Zona di iniziativa comunale orientata.
6. In tutto il territorio del Parco, ivi comprese le zone di iniziativa comunale orientata, sono vietati i fuochi pirotecnici.

Art.6. (Disposizioni relative alle manifestazioni ed eventi di carattere sportivo, ricreativo, culturale)

1. Gli organizzatori di manifestazioni sportive, folkloristiche, ricreative e culturali da svolgersi all'aperto nel territorio del Parco presentano all'Ente la comunicazione obbligatoria prevista dall'art.25 comma 7 delle NTA del PTC almeno 60 giorni prima della data della manifestazione.
2. Le manifestazioni di ogni tipo all'interno della Zona Speciale di Conservazione sono soggette a Valutazione di Incidenza, con l'applicazione della procedura semplificata; la richiesta di valutazione di incidenza è contestuale alla comunicazione relativa alla manifestazione.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'Ente comunica agli organizzatori gli eventuali motivi che impediscono la realizzazione della manifestazione per esigenze di tutela ambientale, o le specifiche prescrizioni a cui attenersi; entro il medesimo termine comunica l'esito della Valutazione di incidenza.
4. Nel medesimo giorno non sono ordinariamente consentite più manifestazioni sportive che interessino i medesimi luoghi, anche se di tipologia diversa; le manifestazioni vengono ammesse secondo l'ordine di presentazione delle richieste.
5. Non sono consentite manifestazioni sportive in orari serali e notturni (fra il tramonto e l'alba) nella zona di tutela forestale ed ambientale e nella Zona agricola della collina terrazzata.
6. Gli spettacoli musicali, le manifestazioni culturali ed enogastronomiche, le festa campestri e le feste private che si svolgono all'aperto:
 - non sono ammessi nella Zona di tutela forestale ed ambientale;
 - nel resto del Parco sono ordinariamente ammessi esclusivamente nelle immediate adiacenze delle residenze, delle sedi aziendali delle aziende agricole; una diversa localizzazione può essere ammessa solo previo espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza con esito positivo; per quanto riguarda la produzione di luci e rumori si applica quanto disposto all'art.5
7. Gli organizzatori devono assicurare la pulizia immediata dei luoghi. La segnaletica apposta per le manifestazioni deve essere rimossa dagli organizzatori entro 7 giorni dalla manifestazione.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nella zona di interesse paesaggistico del colle di Montevecchia.

Art.7. (Disposizioni relative al campeggio)

1. Il campeggio temporaneo autogestito di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 26 maggio 2008, n.16, già vietato nella Zona della collina terrazzata e nella Zona di tutela forestale ed ambientale dalle NTA del PTC, è ammesso solo presso il Centro Parco di Casa del Soldato per iniziative promosse dall'Ente Parco.
2. Nel resto del territorio è ammesso solo previo espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza con esito positivo.
3. Il campeggio mobile itinerante autogestito di cui all'art. 7 della l.r. 26 maggio 2008, n.16, già vietato nella Zona della collina terrazzata e nella Zona di tutela forestale ed ambientale dalle NTA del PTC, è ammesso altrove solo a condizione che la sosta non superi le 24 ore, e comunque a condizione che gli allestimenti per il pernottamento siano smontati entro le ore 9 e che sia acquisito l'assenso della proprietà del fondo.

Art.8. (Disposizioni relative alle soste di camper)

1. La sosta di camper per il pernottamento è vietata nella Zona di tutela forestale; è ammessa altrove, nel rispetto delle vigenti disposizioni del codice della strada, a condizione che
 - la sosta sia limitata ad una singola giornata (non oltre le 24 ore) e comunque non si prolunghi oltre le ore 9;
 - la sosta non venga effettuata in prati, ambiti forestali, terreni agricoli, anche se non coltivati;
 - sia acquisito l'assenso della proprietà del fondo.

Art.9. (Sosta di autoveicoli nell'adiacenza delle aziende agricole ed agrituristiche)

1. E' ammesso l'uso temporaneo di aree agricole per la sosta di autoveicoli solo nell'adiacenza di strutture condotte da imprese agricole e solo se tali aree sono posizionate ai margini della viabilità già esistente, quindi senza la necessità di alcun percorso per l'accesso all'area, e se non causano alterazione dello stato dei luoghi;
2. Le imprese agricole conduttrici dei fondi comunicano all'Ente Parco la posizione delle aree temporanee di sosta degli autoveicoli precisando:
 - la localizzazione;
 - la durata e la frequenza dell'utilizzo;
 - le modalità di perimetrazione dell'area, da effettuarsi ordinariamente tramite staccionata;
 - le modalità di segnalazione.
3. All'interno della Zona Speciale di Conservazione la comunicazione assume anche il significato di richiesta di Valutazione di Incidenza in forma semplificata.

Art.10. (Altre disposizioni in materia di uso del territorio per la fruizione)

1. E' vietato percorrere con qualsiasi mezzo, ed anche a piedi, i corsi d'acqua.
2. E' vietato fare giochi e attività sportive su terreni in attualità di coltura.
3. Non è consentito utilizzare vernici o apporre segnali sulle piante con chiodi.
4. Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possono causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle proprietà pubbliche e private.
5. E' vietato lanciare o depositare corpi incendiari o esplosivi o simili.
6. E' vietato far volare "lanterne cinesi" e oggetti similari; la presente disposizione si applica anche all'interno delle zone di iniziativa comunale orientata.
7. E' vietata la pratica del soft-air (simulazioni giochi di guerra).
8. E' vietata la pratica del modellismo dinamico con motore a scoppio.
9. Sono vietate le attività ludiche che implicano la modifica, anche temporanea, della morfologia dei luoghi.

10. Nella zona di tutela forestale ed ambientale, fra il tramonto e l'alba, le attività di fruizione del territorio che comportano la presenza di gruppi composti da più di 10 persone sono consentite solo lungo la strada provinciale "panoramica" SP 68.

Art.11. (Attività ambulante di vendita e somministrazione alimenti)

1. Sono vietati: il posizionamento di allestimenti per la somministrazione ambulante di alimenti ai visitatori, la vendita ambulante di qualsiasi prodotto, la prestazione di servizi ed altre attività economiche, esercitate in forma ambulante e rivolte ai visitatori del Parco.
2. Il divieto non si applica
 - agli esercizi commerciali ambulanti che operano al servizio dei residenti;
 - alla vendita dei prodotti agricoli da parte delle aziende agricole operanti nel territorio del Parco;
 - alla somministrazione di alimenti da parte di aziende agrituristiche;
 - alle attività effettuate contestualmente a manifestazioni folkloristiche, ricreative e culturali nelle immediate adiacenze degli edifici.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nella zona di interesse paesaggistico del colle di Montevecchia e sulla viabilità provinciale, oltre che nella Zona di iniziativa comunale orientata.

Art.12. Pubblicità

1. E' vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura.

Art.13. (Limiti al transito dei percorsi ad uso pubblico)

1. La chiusura, la soppressione, l'interruzione e la deviazione di strade, sentieri o percorsi pubblici o di uso pubblico, anche privati, è ammessa solo se disposto dai Comuni per esigenze di pubblica sicurezza o dall'Ente Parco per esigenze di tutela ambientale previa le procedure autorizzative di legge.

Art.14. (Limiti al transito dei mezzi motorizzati)

1. Il divieto di transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti alle attività agricole forestali e per l'accesso da e per la proprietà privata, disposto dall'art.26 comma 7 delle NTA del PTC, si applica anche ai tracciati classificati in catasto come strade comunali, vicinali o consortili che hanno le caratteristiche di sentiero o di pista agroforestale.
2. Ai sensi dell'art.46, comma 7, delle NTA del PTC il transito dei veicoli a motore sulla strada sommitale "Panoramica" nel tratto interno alla Zona di tutela forestale ed ambientale è limitato a quanto necessario per le attività agro-silvo-pastorali e per il controllo del territorio.

Art.15. (Deroghe)

1. Sono possibili deroghe alle disposizioni del presente regolamento solo previa dimostrazione – e valutazione del Parco - che l'attività oggetto della richiesta non possa arrecare compromissione dell'ambiente naturale, delle attività agricole, della sicurezza, della fruizione e dell'uso pubblico del territorio, e per motivi di rilevante interesse pubblico.

Art.16. (Diritti di istruttoria e cauzioni)

1. L'esame della richiesta di Valutazione di incidenza, contestuale alla presentazione della comunicazione relativa alle manifestazioni sportive, folkloristiche, ricreative e culturali, può essere subordinata al versamento di un contributo di istruttoria, fatta eccezione per le manifestazioni folkloristiche, ricreative e culturali che prevedono la partecipazione gratuita; Il versamento dei diritti di istruttoria prescinde dall'esito dell'istruttoria stessa.
2. Il rilascio del parere preventivo circa le condizioni di fattibilità delle manifestazioni può essere subordinato al versamento di un contributo di istruttoria.

3. Il rilascio della Valutazione di incidenza per le manifestazioni sportive, folkloristiche, ricreative e culturali può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o di corrispondenti garanzie fidejussorie finalizzate a garantire la rimozione di eventuali allestimenti e della segnaletica.

Art.17. (Sanzioni)

1. La trasgressione delle norme di cui al presente regolamento o delle eventuali condizioni della valutazione di incidenza, quando prevista, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla l.r.86/83.
2. Qualora le violazioni non abbiano causato danno ambientale, ai sensi degli articoli 28 e 29 della l.r.86/83, la trasgressione delle norme del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.30 della l.r.86/83 per il danno ambientale di minima entità, con sanzione pecuniaria compresa tra € 51,00 e € 258,00, e pagamento in misura ridotta di € 86;
3. Per le violazioni in materia di transito di pedoni, di bici e cavalli su tracciati non consentiti dal regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art.30 della l.r.86/83 nel caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, con ulteriore riduzione del minimo edittale secondo quanto previsto dal comma 2 della stessa disposizione, con conseguente calcolo del pagamento in misura ridotta previsto dalla L. 689/81.
4. La contestazione della trasgressione in materia di cani al guinzaglio, di transito biciclette e cavalli e l'irrogazione della relativa sanzione può essere effettuata anche nei confronti dei proprietari degli autoveicoli che trasportano i mezzi utilizzati, i cani, i cavalli o nei confronti dei conduttori delle scuderie e maneggi da cui provengono i cavalli utilizzati, nel rispetto delle disposizioni della L. 689/81 quanto a responsabili, concorso di persone, e responsabilità in solido.

